

A cura di **Serena Pastore**

Le novità del modello 730/2025 – 1ª parte

Categoria: **Dichiarazione**Sottocategoria: **730**

L'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento Prot. n. 114763/2025 del 10 Marzo 2025 ha approvato il modello 730/2025 con le relative istruzioni. Diverse sono le novità che fanno il loro ingresso nel dichiarativo relativo all'anno d'imposta 2024. In questo contributo verranno esaminati: Ampliamento platea; Redditi a tassazione separata; Modifica scaglioni di reddito e aliquote Irpef; Redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P.; Locazioni brevi; CIN; Lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera; Rimodulazione detrazioni redditi da lavoro dipendente; Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico; Detrazione per il personale del comparto sicurezza.

Di cosa si tratta?

Premessa	2
Ampliamento platea 730	2
Redditi a tassazione separata	2
Modifiche scaglioni di reddito e aliquote Irpef	4
Redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P	4
Locazioni brevi	4
CIN	5
Lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera	5
Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente	5
Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico	7
Riferimenti normativi	7



Premessa

L'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento Prot. n. 114763/2025 del 10 Marzo 2025 ha approvato i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2025 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

Termine presentazione 730/2025

30 settembre 2025

Diverse sono le novità che fanno il loro ingresso nel dichiarativo 2025 relativo all'anno d'imposta 2024. In tale sede ci soffermeremo sui seguenti argomenti:

- Ampliamento platea;
- Redditi a tassazione separata
- Modifica scaglioni di reddito e aliquote Irpef;
- Redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P.;
- Locazioni brevi;
- CIN;
- Lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera;
- Rimodulazione detrazioni redditi da lavoro dipendente;
- Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico;
- Detrazione per il personale del comparto sicurezza.

Ampliamento platea 730

Da quest'anno è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello REDDITI PF, quali:

1. *redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e da rivalutazione dei terreni (quadro M);*
2. *plusvalenze di natura finanziaria (quadro T).*

Redditi a tassazione separata

Dal 2025 i redditi assoggettati a tassazione separata vanno indicati nel quadro M anziché nel quadro D. In particolare, nel rigo M3 vanno indicate:

- le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti e che nell'anno 2024 sono state oggetto di

sgravio, rimborso o comunque di restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi;

- i canoni di locazione non assoggettati a tassazione negli anni precedenti che sono stati percepiti nel corso del 2024.



NOTA BENE - Non vanno indicate in questa sezione le spese sanitarie deducibili o per le quali spetta la detrazione, rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dal contribuente o da altri e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo.

Compilazione rigo M3					
M3	RIMBORSI DI ONERI PER I QUALI SI È FRUITO DELLA DETRAZIONE DALL'IMPOSTA	1 Tipo	2 Anno	3 Reddito	Opzione tassazione ordinaria 4
				.00	
Colonna 1	Indicare il codice:				
	1	per somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto ad una detrazione. Tra questi ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> • i contributi erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei predetti contributi; • la quota di interessi passivi per i quali il contribuente ha fruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio o per la costruzione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, riferito all'importo di mutuo non utilizzato per la relativa spesa alla costruzione; • le spese sanitarie deducibili o per le quali spetta la detrazione, rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione versati dal contribuente o da altri e per i quali spetta la detrazione d'imposta o che sono deducibili dal suo reddito complessivo o dai redditi che concorrono a formarlo; 			
	2	per i contributi erogati per interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti a fronte delle spese direttamente sostenute.			
Colonna 2	Riportare l'anno d'imposta in cui si è fruito della detrazione o, nel caso di interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione, l'anno in cui è stata sostenuta la spesa;				
Colonna 3	indicare le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta; si precisa che va indicato l'importo dell'onere rimborsato e non l'ammontare della detrazione;				
Colonna 4	barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria.				

Modifiche scaglioni di reddito e aliquote Irpef

L'articolo 1, comma 1, del D.Lsg. n. 216/2023 ha introdotto rilevanti novità in materia di IRPEF, con effetti limitati al periodo d'imposta 2024, disponendo l'applicazione di nuove aliquote e scaglioni di reddito in sede di determinazione dell'imposta lorda. In particolare, le aliquote sono state rimodulate come segue:

Reddito	Aliquota	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a 28.000€;	23%	23% sull'intero importo
da 28.000 fino a 50.000 €;	35%	6.440 + 35% parte eccedente 28.000
oltre 50.000.	43%	14.140 + 43% parte eccedente 50.000



RICORDA - Il comma dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2025 n. 207/2024 ha reso strutturale la revisione delle aliquote Irpef già introdotta, in deroga alla disciplina del TUIR, per l'anno 2024.

Redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P

Il modello recepisce anche il nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari. Infatti, per il 2024 e il 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, concorrono congiuntamente alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

fino a 10.000 euro	→	0%
oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro	→	50%
oltre 15.000 euro	→	100%

Locazioni brevi

Altra novità del mod. 730/2025 riguarda l'aliquota della cedolare secca.

L'articolo 1 comma 63 della legge di bilancio 2024 n. 213/2023 ha modificato il regime fiscale delle locazioni brevi contenuto nell'articolo 4 del DL n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017, aumentando l'aliquota della cedolare secca sugli affitti dal 21 al **26%** per chi concede in locazione per brevi periodi più di un appartamento all'anno.

NOTA BENE - La predetta aliquota è ridotta **al 21%** per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.





CIN

L'articolo **13-ter del DL n. 145/2023** ha previsto che il locatore ovvero il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva debba richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) qualora l'unità immobiliare ad uso abitativo sia destinata a contratti di locazione per finalità turistiche, nonché alle locazioni brevi, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il codice CIN assegnato dal Ministero del Turismo andrà indicato nella sezione III del quadro B.

Compilazione rigo B12

SEZIONE III - CODICE CIN			
	N. rigo Sezione I	Mod. n.	CODICE CIN
B12	1	2	3
Colonna 1	riportare il numero del rigo della sezione I nel quale sono stati indicati i dati dell'immobile locato. Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un'unica rendita catastale, riportare in questa colonna il primo rigo utilizzato della sezione I;		
Colonna 2	indicare il numero del modello nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato, solo se sono stati compilati più modelli.		
Colonna 3	riportare il Codice Identificativo Nazionale assegnato dal Ministero del Turismo		

Lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera

Dal 2024, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, **concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro.**

Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente

L'articolo 1 comma 2 del D.Lsg. n. 216/2023, con efficacia limitata al periodo d'imposta 2024, ha innalzato da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non supera i 15.000 euro.

In particolare, la detrazione per redditi di lavoro dipendente viene così modificata:

Detrazione per redditi di lavoro di dipendente 2024	
Reddito complessivo	Detrazione spettante
fino a 15.000 €	1.955 €
	Importo minimo rapporti di lavoro a tempo indeterminato:

	690 € Importo minimo rapporti di lavoro a tempo determinato: 1.380 €
Oltre 15.000 € e fino a 28.000 €	$1.190 + 1.190 \times [(28.000 - RC) / 13.000]$
Oltre 28.000 € e fino a 50.000 €	$1.190 \times [(50.000 - RC) / 22.000]$
Oltre 50.000 €	0



NOTA BENE - La detrazione spettante è aumentata di un importo pari a **65€** se il reddito complessivo è compreso tra i 25.001 e i 35.000 euro.

Oltre ai redditi da lavoro dipendente il regime in questione **si applica ai seguenti redditi assimilati:**

- compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (**art 50, comma 1, lettera a) del TUIR**);
- le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato pesca (**art 50, comma 1, lettera b) del TUIR**);
- le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente (**art 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR**);
- le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (**art 50, comma 1, lettera c) del TUIR**);
- le remunerazioni dei sacerdoti (**art 50, comma 1, lettera d) del TUIR**);
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (**art 50, comma 1, lettera l) del TUIR**);
- le forme pensionistiche complementari di cui al **decreto legislativo n. 123 del 2013**.

Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico

Il lavoro sportivo dal 31 luglio 2024, non può generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo.

Riferimenti normativi

- Provvedimento Agenzia Entrate n. 114763/2025;
- Istruzioni mod. 730/2025.